

BGer 6B 473/2021 vom 12. Mai 2021

Bundesgericht, 2021-05-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_6B_473_2021

FR: TF 6B 473/2021 du 12 mai 2021

IT: TF 6B 473/2021 del 12 maggio 2021

Regeste

Decreto di abbandono | Procedura penale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 146 II 276 consid. 1).

E. 1.2

Il ricorso in materia penale, tempestivo, è diretto contro una decisione resa dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 78 cpv. 1 e 80 cpv. 1 LTF). Occorre esaminare se, per la sua natura, la decisione litigiosa possa fare l'oggetto di un ricorso.

E. 1.3.1

La sentenza impugnata costituisce una decisione di rinvio, che non conclude il procedimento penale ed è quindi, come rettamente rilevato dalla ricorrente, incidentale ai sensi dell' art. 93 LTF (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 140 V 282 consid. 2 in fine pag. 284). Essa può quindi essere oggetto di un ricorso diretto al Tribunale federale solo se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a), o se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa (lett. b). Spetta alla ricorrente dimostrare l'adempimento di queste condizioni, a meno che non siano manifeste (DTF 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). Il pregiudizio irreparabile secondo l' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). Una decisione di rinvio dell'ultima istanza cantonale non causa di regola un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Lo svolgimento di un procedimento penale con i relativi inconvenienti, così come il rinvio a giudizio al termine dell'istruzione penale, non causano per l'imputato un pregiudizio irreparabile di natura giuridica che non potrebbe essere eliminato mediante una decisione finale a lui favorevole (DTF 133 IV 139 consid. 4 pag. 141; sentenza 6B_782/2008 del 12 maggio 2009 consid. 1.3).

E. 1.3.2

Le condizioni di ammissibilità dell' art. 93 cpv. 1 LTF mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura (DTF 144 III 253 consid. 1.3; 143

III 290 consid. 1.3; 138 III 94 consid. 2.1-2.2; 135 I 261 consid. 1.2). La possibilità di impugnare a titolo indipendente decisioni pregiudiziali e incidentali costituisce l'eccezione a questa regola e deve essere applicata restrittivamente, ritenuto che, secondo l' art. 93 cpv. 3 LTF , tali decisioni possono essere impugunate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (DTF 144 III 253 consid. 1.3 e rinvii).

E. 1.4.1

La ricorrente ritiene adempiuta la condizione dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , asserendo che la decisione imporrebbe al Ministero pubblico di statuire in un senso che ritiene contrario al diritto. Adduce che pure il riconoscimento della qualità di danneggiato di B._____ da parte della Corte cantonale comporterebbe un pregiudizio irreparabile, siccome, in veste di parte al procedimento penale, l'interessato potrebbe prevalersi nel seguito della procedura dei diritti processuali previsti dal CPP.

E. 1.4.2

Nella sentenza impugnata, la Corte cantonale ha imposto al PP di riesaminare e di rivalutare i fatti alla luce degli interessi degli imputati a realizzare le strutture societarie e contrattuali oggetto delle operazioni incriminate, tenendo altresì conto dei possibili conflitti con gli interessi di B._____. La CRP ha rilevato che, soltanto dopo avere chiarito l'utilità e gli interessi per gli imputati delle strutture in questione, potrà essere stabilito se i loro comportamenti adempiano eventualmente il requisito del dolo, oppure se si tratti di negligenze professionali.

E. 1.4.3

Nell'ordine impartito al PP di continuare il procedimento penale e di eseguire ulteriori chiarimenti, rispettivamente nel connesso prolungamento della procedura e nell'aumento dei suoi costi non è tuttavia ravvisabile un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (cfr. sentenza 6B_13/2021 del 9 febbraio 2021 consid. 1.4.3 e rinvio). Come visto, un simile pregiudizio deve essere di carattere giuridico, suscettibile di provocare un danno che una successiva decisione finale non permetterebbe di eliminare completamente. Un semplice prolungamento della procedura o l'aumento dei costi legati alla causa non sono al riguardo sufficienti (DTF 144 IV 321 consid. 2.3 e rinvii). La giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, secondo cui un pregiudizio irreparabile è generalmente ammesso quando l'autorità inferiore cui è rinviata la causa si vede obbligata ad emanare una decisione che considera contraria al diritto, senza poterla rimettere in discussione in seguito, non è determinante per il caso in esame. Essa concerne infatti, tutt'al più, un eventuale pregiudizio per il Ministero pubblico, tenuto ad emanare una nuova decisione, non per l'imputata (cfr. DTF 144 IV 377 consid. 1, 321 consid. 2.3; sentenza 6B_13/2021, citata, consid. 1.3). D'altra parte, imponendo al PP di continuare il procedimento penale e di chiarire determinati aspetti, svolgendo se del caso indagini supplementari, la Corte cantonale non lo ha obbligato ad emanare una decisione da lui ritenuta contraria al diritto, che non potrebbe più rimettere in discussione in seguito. In concreto, l'esito del procedimento penale rimane infatti ancora aperto e il PP potrebbe sempre disporre l'abbandono (totale o parziale) qualora siano realizzate le condizioni dell' art. 319 CPP (cfr. DTF 144 IV 321 consid. 2.3; sentenza 6B_13/2021, citata, consid. 1.4.3 e rinvii). Nelle esposte circostanze, il giudizio impugnato non comporta quindi per la ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF . Nemmeno il fatto che la Corte cantonale abbia ammesso la legittimazione del denunciante a presentare il reclamo in modo più esteso rispetto alla

qualità di danneggiato riconosciuta dal magistrato inquirente, causa alla ricorrente un simile pregiudizio, il quale non è ravvisabile nella semplice circostanza di dovere affrontare un'ulteriore controparte nel procedimento penale (cfr. sentenza 1B_559/2018 del 12 marzo 2019 consid. 2.1 e rinvii; DTF 128 I 215 consid. 2.1). Limitandosi a richiamare genericamente la possibilità per l'opponente, quale accusatore privato, di utilizzare il danno d'immagine e le risultanze del procedimento penale in altre cause giudiziarie pendenti in Italia, la ricorrente disattende che l'accesso agli atti costituisce un potenziale inconveniente inerente all'esistenza stessa del procedimento penale ed è insufficiente per ammettere un pregiudizio irreparabile (cfr. sentenze 1B_570/2020 del 17 febbraio 2021 consid. 1.2; 1B_559/2018, citata, consid. 2.2). Non sostanzia al riguardo elementi concreti suscettibili di cagionarle un pregiudizio irreparabile di natura giuridica al quale non potrebbe essere rimediato con una decisione successiva, segnatamente pronunciando delle misure di protezione in applicazione degli art. 73 cpv. 2, 102 cpv. 1 oppure 108 CPP (cfr. sentenza 1B_559/2018, citata, consid. 2.2). Peraltro, la questione dell'accesso agli atti non è oggetto del presente litigio.

E. 1.5.1

La ricorrente ritiene realizzato il presupposto dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF , l'accoglimento del ricorso comportando immediatamente una decisione finale che consentirebbe di evitare una procedura probatoria defaticante o dispendiosa. Adduce che la sentenza impugnata conterrebbe indicazioni imprecise in merito al prosieguo dell'inchiesta, per cui potrebbe essere necessario eseguire complessi accertamenti peritali e domande di assistenza giudiziaria internazionale in Italia.

E. 1.5.2

La condizione dell' art. 93 cpv. 1 lett. b LTF deve essere interpretata restrittivamente in materia penale (DTF 133 IV 288 consid. 3.2). Ogni decisione che impone la continuazione di un procedimento penale è suscettibile, in determinate circostanze, di causare costi importanti e un prolungamento della procedura, che potrebbero essere evitati in caso di un immediato abbandono del procedimento penale (cfr. sentenza 6B_782/2008, citata, consid. 1.4.3). In concreto, la Corte cantonale si è limitata ad ordinare al PP un approfondimento dei fatti allo scopo, in particolare, di chiarire tutti gli interessi degli imputati nelle operazioni societarie e contrattuali incriminate. Allo stadio attuale, non può essere stabilito che la procedura probatoria ancora da condurre, per la sua durata e i suoi costi, si scosterà significativamente da un procedimento ordinario. La continuazione del procedimento in esame è inoltre soggetta all'imperativo di celerità (art. 5 CPP), sicché nelle esposte circostanze, la via del ricorso immediato al Tribunale federale non è aperta.

E. 2

Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico della ricorrente.

E. 3

Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Losanna, 12 maggio 2021 In nome della Corte di diritto penale del Tribunale federale svizzero Il Giudice presidente: Denys Il Cancelliere: Gadoni